LA COMUNITÀ MONTANA

— Note illustrative e bibliografiche
— Statuto tipo
— Schema delibera Consiglio Comunale

Disegno di Legge Mazzoli

« per lo sviluppo sociale ed economico della montagna »



Edizioni UNCEM N. 11 - ROMA

Supplemento a « Il Montanaro d'Italia » - N. 3 - 1970
Direttore resp. G. Piazzoni - Sped. abb. postale - Gruppo 3/70

LA COMUNITÀ MONTANA

— Note illustrative e bibliografiche
— Statuto tipo
— Schema delibera Consiglio Comunale

Disegno di legge Mazzoli
« per lo sviluppo sociale ed economico
della montagna »

INDICE

La Segreteria Generale dell'UNCEM ha predisposto la pubblicazione di questo fascicolo contenente note illustrative e bibliografiche su « La Comunità Montana ».

Viene anche pubblicato lo statuto tipo della Comunità Montana approvato dalla Giunta Esecutiva dell'UNCEM il 30-9-69 e schema di deliberazione di Consiglio Comunale per l'adesione alla costituenda Comunità Montana.

Infine è riportato il testo del disegno di legge che il Sen. Prof. Giacomo Mazzoli, presidente della Commissione tecnico-legislativa dell'UNCEM, ha presentato unitamente a 23 senatori D.C. il 4-7-69 aderendo alle conclusioni cui è pervenuto il Consiglio Nazionale dell'UNCEM nella seduta del 13-6-69 sul tema della nuova legge della montagna.

Sullo stesso tema sono riportati due documenti che esprimono l'atteggiamento dell'UNCEM: il voto conclusivo della Commissione tecnico-legislativa del 27 novembre '69 e l'O.d.g. votato all'unanimità dal Consiglio nazionale del 12 dicembre 1969.

La pubblicazione vuole rappresentare la sintesi degli orientamenti espressi dall'Unione Nazionale Comuni ed Enti Montani rispetto alla nuova politica della montagna e più specificamente in ordine alla valorizzazione della Comunità Montana quale strumento per la partecipazione delle popolazioni montane alla programmazione dello sviluppo economico e sociale del proprio territorio.

Maggiori dettagli su questo impegnativo argomento sono pubblicati dalla rivista dell'UNCEM « Il Montanaro d'Italia » che viene inviata a tutti i Comuni e gli Enti montani aderenti all'Unione. In particolare, richiamo il n. 5-6 del 1969, che riporta la relazione del Sen. Mazzoli al Consiglio Nazionale e la relazione illustrativa al disegno di legge dallo stesso presentato, nonchè la relazione del nostro Segretario generale, Giuseppe Piazzoni, pubblicata sul n. 6 del 1966

e lo studio dello stesso autore sugli statuti delle Comunità, sul n. 11 del 1969.

Mi auguro che questa pubblicazione sia utile per gli amministratori degli enti locali della montagna, quale mezzo per contribuire allo sviluppo dell'economia del territorio montano. La stessa pubblicazione costituirà un valido vademecum per i sindaci e gli amministratori comunali delle zone nelle quali non è ancora costituita la Comunità Montana.

L'UNCEM intende impegnarsi affinchè si costituisca al più presto in tutte le zone montane la Comunità Montana, allo scopo di assicurare — nel momento stesso in cui gli Enti locali dovranno essere riconosciuti quali organi della programmazione economica — la presenza in tutte le regioni dello strumento operativo previsto al par. 161 del piano di sviluppo economico 1966/70 nella Comunità montana.

L'UNCEM si augura che numerosissime altre Comunità montane si aggiungano alle cento Comunità montane e Consigli di valle finora costituiti e che, nella loro grande maggioranza, hanno recato un apprezzabile contributo allo sviluppo dell'economia montana.

La nuova attesa legge sui territori montani — che è all'ordine del giorno della Camera — speriamo possa rappresentare un tangibile aiuto agli operatori della montagna e la testimonianza che lo Stato intende adottare una forma ancor più moderna ed efficace — estesa a tutti i settori della pubblica Amministrazione — per un più incisivo intervento a favore delle popolazioni montane.

on. dr. ENRICO GHIO
Presidente dell'UNCEM

Roma, gennaio 1970

LA NUOVA POLITICA PER LA MONTAGNA

La conclusione alla quale è pervenuto il Consiglio Nazionale dell'UNCEM, nella seduta del 13-6-1969, e la successiva presentazione del disegno di legge a firma del Sen. Mazzoli e di altri 23 Senatori D.C., ha suscitato un ampio dibattito, che partendo dalla comune considerazione dell'urgenza di un intervento dello Stato per la rinascita della montagna intende approfondire il metodo e quindi il modo con il quale questo intervento si deve attuare.

Anche nell'ipotesi che lo Stato potesse rispondere positivamente e compiutamente, sul piano finanziario, alle richieste formulate, resterebbe sempre da esaminare il modo con il quale lo Stato interviene per soddisfare tali richieste.

Sulla base dell'esperienza compiuta nel quindicennio trascorso, abbiamo più volte lamentato che non sempre ad un cospicuo impegno di spesa dello Stato ha corrisposto un'adeguata realizzazione di opere. Per adeguata non intendiamo tanto l'entità di tali opere, quanto la loro realizzazione in un logico ambito territoriale ed avente per risultato una intrinseca produttività per essere opere realizzate con fini specifici ed in tempi adeguati e solleciti rispetto alle necessità.

Il discorso sui residui passivi dei bilanci statali è noto ed è altrettanto noto che il Ministero dell'Agricoltura è tra i Ministeri uno dei più direttamente interessati (1).

Per la Montagna, i residui passivi alla data del giugno '69, relativi agli stanziamenti a tutto il 1968, assommano a 46 mi-

(1) 940 miliardi di residui, di cui 443 già impegnati. Ministro Sedati al Senato 30/10/69.

liardi (2), l'importo già stanziato per opere da realizzare in montagna e non ancora impiegato per ritardi nella redazione o approvazione dei progetti delle opere sia da parte degli organi dello Stato (Direzione generale Economia Montana o Ispettorati regionali o ripartimentali delle foreste) come da parte di organi concessionari (Consorzi di bonifica, Comunità montane, B.I.M., ecc.).

È necessario, a nostro avviso, riconoscere un intervento da parte degli Enti Locali — dai Comuni, ai Consorzi, alle Province — quali organi di programmazione sia sul piano decisionale che su quello operativo, ben s'intende con tutti i controlli e le sovraintendenze da parte degli Uffici statali, stabiliti dalla legge.

In questo quadro e coerentemente a queste premesse è nata la decisione del Consiglio Nazionale e la conseguente proposta di legge Mazzoli che esprime un orientamento condiviso dall'UNCEM. Il documento votato dal Consiglio Nazionale (vedi IL MONTANARO D'ITALIA n. 5/6) motiva chiaramente tali concetti ispiratori. Con questo non è che non si riconosca che anche in altri disegni o proposte di legge non siano contenute indicazioni valide per una politica a favore dello sviluppo economico e sociale della montagna. Certo il disegno di legge Mazzoli esprime più chiaramente e compiutamente tale linea di azione.

I - ENTI LOCALI OPERANTI IN MONTAGNA

A proposito degli Enti operanti in Montagna, in relazione alle diversità di situazioni locali e di strumenti operativi nelle varie regioni montane, la Giunta Esecutiva dell'UNCEM ritiene di riaffermare i seguenti orientamenti, più volte espressi anche in passato.

1) La migliore possibilità di operare in montagna interventi per lo sviluppo sociale ed economico del territorio, rende indi-

---

(2) Nel dettaglio l'importo è relativo alle seguenti leggi:

	Disponibilità residua
— legge 2-6-1961, n. 454 (piano verde I)	L. 2.800 milioni
— legge 18-8-1962, n. 1360 (legge ponte)	» 2.500 »
— legge 26-7-1965, n. 967 (piano verde I per anno 65)	» 800 »
— legge 22-7-1966, n. 614 (aree depresse)	» 11.000 »
— legge 27-10-1966, n. 910 (piano verde II)	» 12.000 »
— legge 27-7-1967, n. 632 (difesa del suolo)	» 10.500 »
— legge 18-1-1968, n. 13 (legge ponte)	» 6.400 »
Totale disponibilità residua	L. 46.000 milioni

Cfr. G. Bernardi su Notiziario forestale e montano - N. 179 - giugno '69.

spensabile l'opera, oltre che dei comuni — che per dimensioni di territorio e di popolazione e per attrezzature tecnico-amministrative hanno i ben noti limiti — di Enti consortili di dimensioni adeguate in relazione alla zona nella quale devono operare. Di tali organismi è ricca una parte della montagna italiana, particolarmente le Alpi e l'Appennino Centro-Settentrionale, mentre è carente in altre regioni.

2) La dimensione ottimale e tipica degli organismi consorziali nella montagna deve essere individuata nella « zona » omogenea territorialmente, senza tener conto dei confini amministrativi dei singoli Comuni.

3) In relazione alla delimitazione delle « zone » avvenuta, in base al D.P.R. 10-VI-1955, n. 987, e allo studio successivamente compiuto da alcuni C.R.P.E. per la classificazione dei comprensori, nonché alle iniziative assunte dai Comuni montani o dalle Comunità montane e Consigli di Valle, è in corso una revisione delle dimensioni territoriali e quindi della classificazione delle zone. Essa è basata sul presupposto che si deve suddividere soltanto il territorio fino ad ora classificato montano in base alla legge n. 991 Artt. 1 e 14, poiché sia dal d.d.l. Mazzoli che dal disegno di legge governativo appare chiara l'intenzione di non ampliare il territorio montano ma di riesaminare la suddivisione delle zone e dei comprensori di bonifica montana allo scopo di declassare da comprensorio di bonifica montana a comprensorio di bonifica integrale alcuni territori marginali.

La revisione delle Zone Montane, che è in corso in diverse province — anche in relazione alla costituzione dei comprensori promossa dai C.R.P.E. — con la consultazione di tutti gli Enti ed Uffici interessati, dovrà portare a una definizione di « zone » di opportune dimensioni con eccezione per i casi di particolari zone vallive non facilmente collegabili con altre.

4) Una volta delimitate le zone dovrà individuarsi per ciascuna di esse l'organismo che dovrà assolvere le funzioni di coordinamento e di propulsione di tutte le iniziative atte ad assicurare un ordinato sviluppo sociale ed economico della zona montana.

Ciò con particolare riferimento alle norme del punto 161 del programma economico nazionale 1966-70 nel quale sono formulate esplicite indicazioni allorché si afferma di riconoscere, « nel quadro della programmazione regionale, la Comunità montana e il Consiglio di Valle, opportunamente integrato da altri Enti consortili ivi operanti, come organo locale della programmazione decisionale ed operativa ».

La formulazione contenuta nel disegno di legge Mazzoli (articolo 5), indica tale organismo « la Comunità Montana ».

5) La « Comunità Montana » è da costituire ex-novo nelle zone nelle quali non esiste alcuno strumento consortile formato da Enti locali, mentre nelle zone nelle quali sono in funzione Consorzi di Comuni; questi Consorzi possono assumere le funzioni e quindi trasformarsi in « Comunità Montana ».

6) La pluralità degli Enti operanti in montagna è un dato acquisito e positivo. Non è che gli Enti locali non abbiano trovato o non trovino un'unica forma e un unico strumento di azione, ma la varietà e la diversità che caratterizzano le zone non solo tra regione e regione, ma nell'ambito di una stessa provincia, è tale da richiedere uno sforzo di adeguamento da parte dell'Ente locale per meglio adattare lo strumento della propria azione alle effettive esigenze locali.

Nel settore della bonifica montana, ad esempio, sono presenti 29 Consorzi di Bonifica Montana costituiti di ufficio e 7 Consorzi costituiti volontariamente.

Accanto a questi Enti, e naturalmente per zone diverse, operano 40 Consorzi di bonifica integrale, 7 Enti di riforma, 11 Aziende speciali, 8 Consorzi BIM e 17 Comunità Montane; Enti tutti ai quali sono state affidate funzioni di bonifica in montagna. Trattasi quindi di 83 Consorzi di bonifica integrale o montana e di 36 Enti amministrativi.

Per la restante attività sociale ed economica in montagna sono organizzate 97 Comunità montane o Consigli di valle (così finora indifferentemente denominati, ma che opportunamente chiameremo Comunità montane) e 68 Consorzi provinciali di BIM (in una provincia può essere presente più di un consorzio, in base alla classifica dei bacini imbriferi montani; es. in provincia di Trento sono costituiti 3 consorzi per i BIM dell'Adige, del Chiese e del Sarca-Mincio-Lago di Garda). Inoltre, sono costituite 39 aziende speciali consorziali e consorzi Forestali comunali e intercomunali per l'amministrazione del patrimonio silvo-pastorale di proprietà dei comuni e di enti pubblici. Tali Aziende, ove sono gli unici Enti esistenti nella zona, come ad esempio nella regione del Molise, hanno assunto funzioni di Consiglio di bonifica montana. Quasi ovunque tali Aziende e Consorzi Forestali assolvono a compiti di assistenza tecnica sia nei confronti dei comuni che dei privati.

Per maggiore chiarezza precisiamo che i Consorzi che possono assolvere le funzioni di Comunità Montane, operando modifiche al proprio territorio ed al proprio statuto, sono i predetti

Consorzi Forestali e le Aziende Speciali ed i Consorzi B.I.M.

7) I Consorzi dei Bacini Imbriferi Montani (BIM) possono assumere tale funzione e ciò è espressamente indicato all'art. 13 del d.d.l. Mazzoli. Finora ciò è avvenuto solo nel caso in cui la zona montana coincideva con il perimetro del BIM (Brescia e Cuneo). Va considerato il fatto che in base alla legge n. 959 i Consorzi BIM sono costituiti (obbligatoriamente su richiesta dei 3/5 dei Comuni interessati) come Consorzi Provinciali. Ciò significa che alcuni Consorzi B.I.M. comprendono un vastissimo territorio, anche con oltre 100 Comuni, corrispondente cioè alla gran parte del territorio montano di una provincia.

Si ritiene utile riconoscere la possibilità di classificare il territorio compreso nel B.I.M. in una o più « zona omogenea » e quindi far assumere al Consorzio BIM le funzioni di Comunità Montana articolando il Consorzio stesso in Assemblee di Vallata o di zona.

Questi problemi dovranno essere attentamente ed ulteriormente esaminati e valutati — d'intesa tra UNCEM, FEDERBIM ed Enti Locali — provincia per provincia, tenendo conto della estensione degli attuali 68 Consorzi BIM e dalla situazione in atto, anche in riferimento agli altri Enti operanti nelle zone montane della stessa provincia, onde evitare dannosi doppioni.

8) Esprimendo tale orientamento circa la posizione dei Consorzi BIM è chiaro, e si ribadisce, il concetto che l'UNCEM non intende accettare la proposta formulata all'art. 19 dei disegni di legge n. 395 Senato e 1176 Camera, di iniziativa comunista ed altri, che prevede l'abolizione dei Consorzi B.I.M.

In ripetute occasioni — e anche nella recente tavola rotonda a Torino (3) — l'UNCEM ha espresso tale orientamento riconoscendo il valore dell'opera dei Consorzi BIM che in montagna sono stati un esempio di democratica programmazione di interventi per lo sviluppo economico e sociale delle popolazioni.

9) Uno statuto-tipo per le Comunità montane è stato redatto e la Giunta Esecutiva dell'UNCEM lo ha approvato dopo l'ampia discussione svoltasi — anche confrontando gli statuti in atto — nel Comitato esecutivo della « sezione » costituita nell'UNCEM per le Comunità Montane ed i Consorzi di bonifica montana.

Il testo di tale statuto — ovviamente indicativo per le nuove Comunità da costituire e per eventuali adeguamenti degli altri

---

(3) Cfr. G. Piazzoni, Intervento alla Tavola rotonda, Torino 30/IX - 2/X/1969 - « Il Montanaro d'Italia » n. 10/1969, pag. 589.

statuti — è pubblicato di seguito.

10) Va considerato, infine, che la costituzione dei vari tipi di Enti è conseguenza di un susseguirsi di norme legislative e che non vi è stata nella maggioranza dei casi libera scelta. In queste condizioni le amministrazioni locali, tenuto conto dell'obiettiva realtà, hanno costituito gli strumenti operativi resi possibili dalle circostanze e dalle varie leggi. Appare quindi, anche per queste considerazioni, legittimo sostenere valida questa pluralità di Enti.

Tuttavia, essendo chiara la esigenza di un coordinamento, si raffigura nella Comunità montana l'Ente idoneo a questa funzione, non fosse altro perché si tratta dell'unico Organo operante in montagna che può essere costituito in tutto il territorio montano nazionale.

Se si accorda la validità di questa tesi scaturisce una fondamentale esigenza. Quella che le zone montane, che costituiscono la base territoriale entro la quale si costituisce la Comunità montana, debbono essere delimitate ed individuate a livello regionale. Ciò perché è assolutamente necessario tenere nel massimo conto le obiettive realtà locali.

II - CONSORZI DI BONIFICA MONTANA

Indicazioni specifiche relative al settore della bonifica montana, hanno formato oggetto di un documento, redatto dal Comitato di coordinamento tra l'Associazione Nazionale Bonifiche (ANBI) e l'UNCEM ed approvato dalle suddette due organizzazioni. Tale documento precisa che i Consorzi di Bonifica Montana, essendo Consorzi costituiti in gran maggioranza da privati, non possono assumere la funzione di Comunità Montane mentre dove si costituiscono le Comunità sono chiamati già da ora, e lo saranno in futuro in base all'art. 5 del d.d.l. Mazzoli, a far parte della Comunità Montana.

Il ricordato documento ANBI-UNCEM precisa ancora quanto segue:

« 1) *Nelle zone montane recentemente classificate « Comprensorio di bonifica montana »*, nelle quali non siano già stati costituiti Consorzi di bonifica e la maggior parte dei terreni inclusi nel comprensorio appartenga ad Enti locali o comunque le prevalenti caratteristiche dell'economia agro-silvo-pastorale non rendano essenziale la partecipazione attiva della proprietà fondiaria privata alla promozione, programmazione ed attuazione dell'opera

di bonifica, *le funzioni della bonifica montana verranno assolte dalle Comunità montane, esistenti o da costituirsi, a mezzo dei propri organi statutari.* In tal caso, la Comunità montana potrà costituire una Consulta rappresentativa dei proprietari interessati.

Ove la delimitazione della « zona montana », fatta dalla Commissione censuaria provinciale, non coincidesse con il « comprensorio di bonifica », detta zona verrà opportunamente modificata ed ampliata.

Laddove invece sussistano le predette caratteristiche della economia agro-silvo-pastorale, e, quindi, la necessità di partecipazione attiva delle categorie agricole all'opera di bonifica, si procederà alla costituzione del Consorzio di bonifica montana. In questi casi i rapporti tra i Consorzi e Comunità Montane o Consigli di Valle saranno regolati come indicato nel successivo punto 2 ».

I rapporti tra Consorzi di bonifica montana ed amministrazioni comunali potranno inoltre essere attuati, ove questo sia possibile, in modo ancora più diretto, mediante la costituzione di Consulte degli Enti Locali interessati, da parte del Consorzio di bonifica montana.

« 2) *Nelle altre zone montane nelle quali sono in funzione Consorzi di bonifica montana*, di estensione anche interprovinciale, e Comunità montane o Consigli di Valle, per zone di più modesta estensione (infatti possono esistere più Consigli di Valle nel territorio di uno stesso Consorzio di Bonifica Montana), in ogni statuto di Comunità Montana o Consiglio di Valle sarà stabilito che uno o più rappresentanti del Consorzio di Bonifica Montana partecipino al Consiglio della Comunità o della vallata con voto deliberativo.

A tale riguardo si riconosce valido il testo di uno statuto-tipo, formulato sulla base degli orientamenti suddetti e già applicato nelle recenti costituzioni di Comunità Montane ».

La collaborazione già in atto tra Consorzi di Bonifica montana e Comunità montane si dovrà intensificare sollecitando la più ampia collaborazione reciproca e interessando all'opera del Consorzio di bonifica montana tutte le amministrazioni comunali. Ciò particolarmente per la redazione ed esecuzione del piano generale di bonifica. Tale piano dovrà essere collegato con le previsioni di sviluppo formulate in sede provinciale ed in sede regionale dal Comitato Regionale per la Programmazione Economica.

III - INTERVENTO PUBBLICO IN MONTAGNA

Per quanto attiene il tipo di interventi pubblici in Montagna e le modalità degli stessi, il disegno di legge Mazzoli prevede (art. 9) la redazione di un piano di zona il cui contenuto dovrà essere formulato sulla base delle direttive che darà il Comitato dei Ministri (previsto dall'art. 3). Tali direttive terranno conto dell'orientamento generale dell'economia del Paese e delle indicazioni contenute nel « programma di sviluppo economico 1971-1980 ». Per tale ragione la redazione dei piani di zona è prevista a far tempo dal 1971.

La indicazione annuale dei finanziamenti statali alle singole « Comunità » prima che le stesse redigano il proprio bilancio preventivo (art. 9 del d.d.l. Mazzoli) è la forma concreta per articolare la programmazione a livello di zona.

Gli interventi da indicarsi nel « piano » (che il disegno di legge genericamente indica all'art. 2 e all'art. 9) saranno riferiti a diversi settori, dall'agricoltura al turismo, all'artigianato, alla industria, ai servizi, avendo di mira:

a) la valorizzazione di ogni tipo di risorsa attuale o potenziale;

b) l'impegno di fornire alle popolazioni montane « gli strumenti necessari ed idonei a compensare le condizioni di disagio derivanti dall'ambiente montano ». Gli stessi interventi dovranno essere realizzati (art. 2) attraverso la ricordata organizzazione zonale con « organismi locali idonei a consentire una larga partecipazione democratica delle popolazioni interessate » (4).

Per il settore agricolo-forestale le indicazioni di contributi e mutui statali contenute nel disegno di legge governativo (n. 1675 della Camera - art. 2 e 3) sono valide. Per gli altri settori sono da indicare.

L'amministrazione dei fondi per tali interventi non deve però essere affidata, come finora è avvenuto, allo Stato e, quindi, agli organi periferici o centrali dei Ministeri, ma deve essere affidata all'Ente locale, cioè alla Comunità Montana, sotto il controllo dello Stato (5). Ciò non perché si vogliano contrapporre gli Enti locali al potere centrale in materia di interventi per la montagna,

---

(4) Cfr. Relazione Sen. Mazzoli al Consiglio Nazionale UNCEM « Il Montanaro d'Italia » n. 5/6 - 1969 - pag. 253.

(5) Cfr. (3) e intervento Avv. Oberto - Torino - « Il Montanaro d'Italia » - n. 10/1969 - pag. 578.

ma perché, nello specifico caso, gli Enti locali possano, dagli orientamenti del Comitato Interministeriale trarre, per l'applicazione nelle loro zone di intervento, gli elementi veramente utili in sede locale. Questo sistema consentirà un completo utilizzo dei fondi, delegati globalmente a ciascuna regione senza una suddivisione per ciascun tipo di intervento, come finora è avvenuto, e che si è rivelata sul piano nazionale improduttiva.

IV - COMPETENZE DELLO STATO

Gli interventi direttamente attinenti alla difesa del suolo e quindi anche per l'Azienda Statale Foreste Demaniali, come pure gli interventi per gli incendi boschivi, esulano dalle indicazioni del disegno di legge Mazzoli essendo di diretta pertinenza dello Stato.

Gli Enti Locali non possono non rivendicare una loro partecipazione sia nel momento decisionale che nel momento operativo essendo in molti casi gli enti locali stessi, in particolare i Consorzi e le Comunità Montane, in grado di eseguire, su concessione dello Stato, tali opere (6).

Le udienze conoscitive del Senato sull'argomento consentiranno al Governo ed al Parlamento di formulare valide decisioni in questo importante settore.

Analogamente, *gli interventi nel settore generale delle opere pubbliche e private di bonifica montana*, saranno considerati nella redazione del piano di sviluppo della zona, ma non dovranno incidere sul fondo globale se non per la quota-parte fissata nel 40 % del fondo globale stesso e destinata (art. 10) alla bonifica montana.

Per tali interventi di bonifica montana è necessario modificare e migliorare le norme in atto sia per la redazione ed approvazione dei piani generali di bonifica che per l'esecuzione ed il controllo delle opere. Le pertinenti indicazioni del disegno di legge governativo devono pertanto essere migliorate.

---

(6) Cfr. Intervento On. Ghio udienza conoscitiva Senato « Il Montanaro d'Italia » n. 7/8, 1969, pag. 439.

NORME LEGISLATIVE

D.P.R. n. 987 del 10 giugno 1955 (estratto)

ART. 12

La Commissione censuaria provinciale può inoltrare proposta alla Commissione censuaria centrale per l'inclusione nei territori montani di Comuni aventi i requisiti di cui ai comma precedenti. (Legge 991 del 25-7-1952).

Spetta inoltre alla Commissione censuaria provinciale suddividere l'intero territorio montano della Provincia in zone costituenti ciascuna un territorio geograficamente unitario ed omogeneo sotto l'aspetto idrogeologico, economico e sociale.

Tale competenza è demandata alla Commissione censuaria centrale nei casi in cui, a giudizio delle Commissioni censuarie provinciali interessate, la costituenda zona debba comprendere territori montani contigui appartenenti a due o più Provincie.

ART. 13

Allo scopo di favorire il miglioramento tecnico ed economico dei territori montani e di promuovere in particolare la costituzione dei Consorzi di cui agli articoli 10 e 16 della Legge 25 luglio 1952, n. 991, nonchè per adempiere e coordinare le funzioni previste dagli articoli 5 e 17 della stessa legge, dal comma quindicesimo dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 1953, n. 859, e dagli articoli 139 e 155 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, i Comuni compresi in tutto o in parte nel perimetro di una zona montana di cui all'articolo 12 possono costituirsi in Consorzio a carattere permanente, denominato « Consiglio di Valle » o « Comunità Montana ».

La costituzione del « Consiglio di Valle » o della « Comunità Montana », è obbligatoria quando ne facciano richiesta al Prefetto non meno di tre quinti dei Comuni interessati, purchè rappresentino almeno la metà della superficie complessiva della zona.

La costituzione è disposta con decreto del Prefetto, se i Comuni appartengono alla stessa circoscrizione; del Ministero dell'Interno se essi appartengono a circoscrizioni provinciali diverse.

PROGRAMMA DI SVILUPPO ECONOMICO PER IL QUINQUENNIO 1966-1970
(Approvato con legge 12-7-1967 N. 685)

PARAGRAFO 161

Per le zone montane si ritiene necessario:

1) una politica che consenta una sistemazione definitiva della loro economia attraverso interventi legislativi e provvidenze economiche atte a:

a) classificare in modo univoco ed a tutti gli effetti il territorio montano, individuando in esso le « zone montane » geograficamente unitarie e socio-economicamente omogenee;

b) fissare interventi specifici rivolti alla eliminazione degli attuali squilibri economici e sociali;

c) considerare la « zona montana » come la minima unità territoriale di programmazione nei territori montani;

d) riconoscere, nel quadro della programmazione regionale, la comunità montana e il consiglio di valle, opportunamente integrato da altri enti consortili ivi operanti, come organo locale della programmazione decisionale ed operativa;

2) si dovrà attuare una radicale modificazione del sistema degli incentivi a favore dei Comuni montani e dichiarati economicamente depressi, che ha dato finora risultati scarsamente efficaci, adottando misure intese a favorire sia il trasferimento nelle zone idonee di essi degli impianti da decentrare, sia il sorgere di nuove attività consone all'ambiente e congeniali alle attitudini dei loro abitanti, in maniera da contenerne l'esodo e favorire la loro permanenza sulla terra d'origine, comunque, anche quando debbano svolgere in un centro urbano vicino la loro attività di lavoro.

STATUTO TIPO DELLA COMUNITÀ MONTANA

Il seguente testo dello Statuto tipo della Comunità Montana è stato approvato dalla Giunta Esecutiva dell'UNCEM il 30 settembre 1969.

Il testo contiene gli elementi fondamentali circa le competenze della Comunità Montana, la sua composizione e gli organi direttivi ed esecutivi. Il testo potrà essere opportunamente adattato alle esigenze locali.

Art. 1

Tra i Comuni di ....

....

....

....

l'Amministrazione Provinciale di ....
il Consorzio di Bonifica Montana (1) di ....
e il Consorzio dei Comuni del B.I.M. ....
di .... (2) viene costituita la « Comunità Montana del .... » Consorzio permanente di diritto pubblico.

La Comunità Montana ha sede in ....

---

(1) o ente che ne abbia assunto le funzioni.

(2) se esistono, aggiungere: il Consorzio forestale di ————————, l'azienda speciale consorziale di ————————.

Art. 2

La Comunità Montana, organo zonale di Programmazione, si propone:

a) di formulare ed aggiornare il piano per lo sviluppo economico e sociale della zona, inserendolo organicamente nel contesto della programmazione regionale e promuoverne il finanziamento e la realizzazione da parte degli organi competenti;

b) la Comunità Montana potrà assumere funzioni proprie degli enti che la costituiscono quando sia dagli stessi delegata a svolgerle con i propri organi statutari;

c) la Comunità Montana potrà assumere le funzioni di Consorzio di Bonifica Montana a norma dell'art. 30 della legge 25/7/52 n. 991, qualora non s'intenda costituire il Consorzio dei proprietari.

Art. 3

Sono organi della Comunità Montana:

— il Consiglio della Comunità;
— la Giunta Esecutiva;
— il Presidente;
— il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 4

Il Consiglio della Comunità Montana è costituito dai rappresentanti degli enti associati.

Ogni Comune sarà rappresentato dal Sindaco e da due (1) Consiglieri comunali, di cui uno appartenente alle minoranze.

Ogni Ente associato sarà rappresentato dal Presidente o dal suo delegato permanente.

Alle riunioni del Consiglio possono essere invitati, a titolo consultivo, Presidenti di Enti provinciali e locali, esperti e tecnici.

Art. 5

Il Consiglio della Comunità montana:

a) approva lo statuto;

b) approva il piano pluriennale per lo sviluppo economico della zona e lo stralcio annuale;

c) elegge il Presidente, il Vice Presidente, la Giunta esecutiva e il Collegio dei revisori dei conti;

d) approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo e fissa la misura dei contributi annui da corrispondersi dagli enti associati;

e) approva il regolamento degli Uffici della Comunità;

f) nomina il Segretario della Comunità e il Tesoriere;

g) può nominare Commissioni di amministratori, esperti e rappresentanti di categorie professionali per lo studio di problemi particolari.

---

(1) Il numero dei Consiglieri potrà anche essere superiore a due.

Il Consiglio è validamente riunito quando sia presente la maggioranza dei suoi membri effettivi. In seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno 1/3 dei componenti. Delibera a maggioranza semplice.

I membri del Consiglio durano in carica 5 anni e possono essere riconfermati perdurando la loro carica o mandato.

I membri del Consiglio decadono dalle loro funzioni con il cessare, per qualsiasi motivo, del loro mandato. Essi vengono sostituiti con le stesse modalità con le quali sono stati nominati.

Art. 6

Il Consiglio si riunisce:

— in seduta ordinaria due volte all'anno, il secondo lunedì di marzo e il secondo lunedì di novembre;

— in seduta straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario la Giunta esecutiva o la convocazione sia richiesta da almeno 1/3 dei Consiglieri.

Le sedute del Consiglio della Comunità sono pubbliche eccetto i casi in cui per legge o con deliberazione motivata sia altrimenti stabilito.

Di norma il Consiglio approva il conto consuntivo nella seduta primaverile e il bilancio preventivo in quella autunnale.

Art. 7

Le convocazioni del Consiglio sono fatte dal Presidente mediante avviso raccomandato da spedirsi almeno sei giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a 48 ore e su convocazione telegrafica. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione, nonché l'indicazione delle materie iscritte all'ordine del giorno della seduta.

Art. 8

La Giunta esecutiva è costituita:

— dal Presidente;

— dal Vice Presidente;

— da n. ——— membri eletti dal Consiglio nel proprio seno.

La Giunta esecutiva deve comprendere con i rappresentanti dei Comuni almeno un rappresentante degli Enti aderenti di cui all'art. 1.

La decadenza dalla carica di consigliere comporta automaticamente la decadenza da membro della Giunta.

Art. 9

La Giunta esecutiva:

a) assiste il Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio della Comunità;

b) pone in essere interventi necessari ad assicurare il buon svolgimento ed il massimo coordinamento dell'attività dei singoli enti;

c) nomina eventuali rappresentanti della Comunità presso altri enti, organizzazioni o commissioni;

d) delibera in materia patrimoniale nel quadro del bilancio preventivo approvato dal Consiglio;

e) adotta in casi di urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio e ad esso li sottopone per la ratifica in occasione della sua prima riunione;

f) predispone e sottopone all'approvazione del Consiglio il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

g) provvede per quanto di competenza degli altri organi al buon andamento e allo sviluppo dell'attività dell'Ente.

Art. 10

La Giunta Esecutiva si riunisce su convocazione del Presidente:

— in sessione ordinaria ogni due mesi;

— in sessione straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o lo richieda 1/4 dei suoi membri;

— la Giunta Esecutiva è presieduta dal Presidente della Comunità, o in sua assenza, dal Vice Presidente;

— delibera a maggioranza semplice con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Le riunioni della Giunta non sono pubbliche. Possono essere invitati dalla Giunta in via straordinaria e a titolo consultivo, amministratori, tecnici ed esperti.

Art. 11

Il Presidente è eletto dal Consiglio con votazione a maggioranza assoluta, a scrutinio segreto. Con le stesse modalità il Consiglio elegge tra i propri componenti il Vice Presidente e i membri della Giunta Esecutiva.

Il Presidente, il Vice Presidente e i membri della Giunta restano in carica per la durata del loro mandato amministrativo di membri del Consiglio e possono essere rieletti una sola volta consecutivamente per lo stesso incarico.

Art. 12

Il Presidente, il Vice Presidente e i componenti della Giunta Esecutiva possono essere revocati dall'ufficio quando ricorrono gravi motivi che possano pregiudicare il regolare funzionamento dell'amministrazione. Possono essere revocati in seguito a proposta motivata e

sottoscritta da almeno 1/3 dei componenti il Consiglio della Comunità o promossa dall'autorità di controllo e deve avvenire con il voto favorevole e palese della maggioranza dei componenti il Consiglio della Comunità.

La revoca non produce effetto se entro 30 giorni il Consiglio non provvede alla sostituzione delle persone revocate.

ART. 13

Il Presidente:

— rappresenta ad ogni effetto la Comunità di fronte a terzi ed in giudizio e vigila su tutto l'andamento di essa;

— convoca e presiede le riunioni del Consiglio e quelle della Giunta esecutiva;

— firma i verbali delle riunioni, la corrispondenza, gli ordini di riscossione, i mandati di pagamento e gli altri documenti inerenti l'attività della Comunità;

— compie tutte le operazioni relative agli impegni, anche finanziari, della Comunità con enti pubblici nazionali, regionali e provinciali, accetta eredità con beneficio di inventario, lasciti, donazioni e sovvenzioni, rilascia quietanze liberatorie, il tutto in forza di regolari deliberazioni del Consiglio o della Giunta.

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

ART. 14

Il Segretario è nominato dal Consiglio, scelto tra il ruolo dei segretari comunali con una anzianità di almeno 5 anni. Lo stesso consiglio stabilisce il trattamento economico.

ART. 15

Il Segretario:

— assiste alle sedute del Consiglio e della Giunta esecutiva e redige i verbali sottoscrivendoli col Presidente;

— tiene i registri di contabilità della Comunità montana.

ART. 16

I verbali delle riunioni del Consiglio, firmati dal Presidente, o dal Vice Presidente e dal Segretario, debbono essere inviati in copia a ciascun Comune od Ente facente parte della Comunità Montana ed a tutti i membri del Consiglio.

I verbali debbono inoltre essere presentati, letti ed approvati nella prima riunione successiva a quella a cui si riferiscono.

Art. 17

Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta debbono essere pubblicate a cura del Presidente e del Segretario nell'albo pretorio del Comune sede di Comunità, in giorno festivo e non oltre sette giorni dalla data della loro adozione.

Art. 18

Nessuna carica è retribuita, salvo il rimborso delle spese.

Art. 19

Alle spese necessarie per il funzionamento della Comunità montana si provvede con fondi costituiti:

a) dal contributo annuo dei Comuni ed Enti membri della Comunità nella misura che sarà fissata dal Consiglio;

b) da eventuali lasciti, donazioni, sovvenzioni, contributi;

c) dai fondi che potranno comunque pervenire alla Comunità dallo Stato o da Enti e privati, volti a facilitare il raggiungimento degli scopi istituzionali.

Art. 20

Il tesoriere della Comunità montana è nominato dal Consiglio.

Il pagamento delle spese dovrà essere fatto esclusivamente dal tesoriere in base a regolari mandati.

Art. 21

Il Consiglio elegge annualmente tra i propri membri non facenti parte della Giunta esecutiva i revisori dei conti in numero di tre effettivi e due supplenti.

Il Collegio dei revisori dei conti vigila e controlla l'andamento della contabilità della Comunità montana e ne riferisce al Consiglio mediante una relazione annuale nella seduta di presentazione del conto consuntivo.

I revisori dei conti possono essere riconfermati.

Art. 22

Quando un Comune o Ente membro della Comunità montana abbia delle gestioni commissariali, il Commissario designato rappresenterà il Comune o l'ente in seno al Consiglio o nominerà il rappresentante.

Art. 23

I membri della Comunità si impegnano di inviare in visione con sollecitudine, alla Segreteria della Comunità montana stessa, copia delle deliberazioni che trattino questioni che interessano tutti o parte gli altri membri, per l'aggiornamento ed il coordinamento delle iniziative in sede di Comunità.

Art. 24

La Comunità Montana aderisce all'Unione Nazionale Comuni ed Enti Montani (UNCEM) con sede in Roma.

Art. 25

Le modifiche al presente statuto dovranno riportare il voto favorevole di almeno i 2/3 di rappresentanti nel Consigilo degli Enti consorziati, salvo il caso che tali modifiche siano fissate dalla legge: in tal caso basterà la maggioranza semplice.

Art. 26

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle norme di legge che regolano la costituzione ed il funzionamento dei Consorzi di enti pubblici, in quanto applicabili.

Art. 27

Il presente statuto dovrà ottenere l'approvazione dei Consigli di tutti gli enti membri della Comunità.

SCHEMA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
per la costituzione della comunità montana

Il Sindaco riferisce:

l'Unione Nazionale dei Comuni ed Enti Montani, costituita nel 1952, è l'organizzazione unitaria nazionale che raggruppa i Comuni e gli Enti Montani per lo studio dei problemi dello sviluppo economico e sociale delle popolazioni residenti nelle zone montane, il coordinamento dell'opera dei vari enti operanti in montagna e l'assistenza tecnico-amministrativa ai comuni ed enti associati, in materia di legislazione sugli Enti locali, sui territori montani e sugli impianti idroelettrici.

L'UNCEM, alla quale questo Comune aderisce, ha promosso la costituzione della « comunità montana », organismo previsto dall'articolo 13 del D.P.R. n. 987 del 10-6-1955.

Il punto 161 del programma economico nazionale 1966/1970 stabilisce di « considerare la "zona montana" come la minima unità territoriale di programmazione nei territori montani » e « riconoscere, nel quadro della programmazione regionale, la comunità montana e il consiglio di valle, opportunamente integrato da altri enti consortili ivi operanti, come organo locale della programmazione decisionale ed operativa ».

Le indicazioni predette, sono state meglio precisate in talune proposte di iniziativa parlamentare e in particolare nel disegno di legge n. 759 presentato al Senato il 4-7-1969 a firma Mazzoli, Medici, Spagnolli, Trabucchi ed altri.

Il finanziamento delle Comunità Montane è previsto sia dal disegno di legge governativo n. 1675 presentato il 7-9-1969 sia nel richiamato disegno di legge Mazzoli nella misura del 75 % delle spese correnti di funzionamento e pertanto l'onere a carico degli Enti locali sarà molto modesto. Molte comunità gravano i comuni di un importo variabile tra L. 50 e L. 200 per abitante.

Per assicurare la piena partecipazione degli Enti locali alla pro-

grammazione è necessario garantire la presenza, in ogni zona territoriale, dell'organismo programmatorio con la costituzione di tale organismo, quale strumento rappresentativo e democratico dei Comuni e degli altri enti interessati allo sviluppo economico e sociale del territorio montano.

Nella fattispecie — conclude il Sindaco — questo Comune è compreso in una « zona » classificata dalla Commissione Censuaria Provinciale, gode del presupposto perchè si costituisca la Comunità Montana a norma del ricordato articolo 13 del D.P.R. n. 987, nonchè in applicazione delle chiare indicazioni fornite dal programma di sviluppo economico.

Il Sindaco dà infine lettura dello schema di statuto della costituenda comunità e conclude invitando il Consiglio Comunale a deliberare l'adesione alla costituenda comunità montana.

Il Consiglio Comunale:

Udita la relazione del Sindaco sulle iniziative avviate dall'Unione Nazionale dei Comuni ed Enti Montani (UNCEM) in collaborazione con alcuni Enti della Provincia, per promuovere la costituzione della « Comunità Montana del .... »;

Preso atto del testo dello Statuto della costituenda Comunità, elaborato dall'UNCEM e già applicato in oltre cento Comunità Montane finora costituite;

Considerata l'opportunità e la utilità della costituzione del nuovo organismo la cui esigenza è stata più volte manifestata anche da questo Consiglio Comunale;

Considerata la positiva esperienza delle Comunità Montane finora costituite in varie regioni del Paese,

con .... voti favorevoli, ... voti contrari e .... astenuti,

delibera

1) di aderire alla costituzione della Comunità Montana del ...., Consorzio permanente di diritto pubblico, ai sensi dell'art. 156 e seg. della l.c.p. 3/3/34 N. 383, previsto dall'art. 13 del D.P.R. n. 987 del 10-5-1955 e che sarà composto dai Comuni, dagli Enti provinciali ed altri Enti Pubblici indicati nell'art. 1 dello Statuto;

2) di approvare lo statuto della costituenda Comunità Montana del ...., composto di 27 articoli, nel testo accluso alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante.

PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO SOCIALE ED ECONOMICO DELLA MONTAGNA

Dichiarazione del Sen. GIACOMO MAZZOLI

(dall'intervento al Consiglio Nazionale UNCEM del 13 giugno 1969 e alla tavola rotonda al « 6° Convegno sui problemi della Montagna » di Torino dell'1 ottobre 1969)

Nei molti incontri che abbiamo avuto in questi anni all'UNCEM e alla FEDERBIM abbiamo potuto pensare a ricercare insieme così che ne è nata una linea comune.

Penso che una legge sia valida quando nasce spontaneamente come frutto di una lunga stagione di esperienza, di riflessione e di collaborazione.

Ho cercato di tradurre i principi, che con fedeltà avevo raccolto dai convegni e dagli studi dell'UNCEM in un disegno di legge che con la collaborazione di valorosi e sinceri amici della Montagna ho presentato al Parlamento.

L'anima del nostro disegno di legge è la sostanza della nostra vita: la sete di giustizia e il diritto alla dignità per la gente di montagna.

I montanari vogliono collaborare alla costruzione dello Stato democratico: vogliono diventare finalmente Stato.

Ecco tutto!

Siamo ancora in presenza di un trauma tra Stato e cittadino: lo Stato rimane per troppi un'entità astratta ed il cittadino si pone nella posizione del suddito disposto alla rivolta nei riguardi dello Stato che non riconosce in se stesso.

Lo Stato e i poteri locali in una società democratica devono tendere all'armonia per dare al cittadino la voce, la possibilità di espressione e d'azione nei vari ordini operativi. Lo Stato non può essere una dottrina o una filosofia, ma è Stato il cittadino nelle forme democratiche e legittime della sua espressione civile.

È per questo che noi insistiamo nel dire e nell'impegno di ottenere che il montanaro non sia il destinatario di una politica, ma l'artefice di una politica come espressione del suo pensiero, delle sue esperienze e delle sue necessità.

Dobbiamo disporre gli strumenti efficienti e le possibilità d'azione precise per questa politica.

La Comunità come espressione democratica di una zona omogenea sotto l'aspetto fisico e socio-economico, conosce problemi, attitudini e disponibilità, trovandosi quindi nelle condizioni migliori per poter formulare un razionale programma di interventi a lungo e breve termine.

Al Governo e al Parlamento spetta non solo di regolare i finanziamenti in ragione dei piani di sviluppo, ma anche l'importante compito di orientamento, coordinamento e controllo.

La Comunità è lo strumento che consentirà alla gente di montagna di esprimersi e di agire con un proprio stile, con un proprio linguaggio e con una propria forza.

In una società che rischia di diventare piatta, indifferente e insofferente dobbiamo suscitare energie originali, spirito di socialità e desiderio di azione civile.

La Comunità è un istituto aperto alle più ampie collaborazioni e non preclusivo e assorbente rispetto ad altri enti operanti in montagna; è un ente pubblico di promozione e di sintesi, che può assumere le caratteristiche che le collettività locali gli vogliono imprimere.

I concetti guida del nostro disegno di legge per la montagna si possono brevemente enunciare in 3 punti:

1) il disegno di legge distingue le competenze dei Ministeri da quelle delle Comunità e degli enti locali.

Sembra infatti necessario non confondere materie di intervento e sistemi di finanziamento.

I Ministeri hanno i loro bilanci che rispondono a precisi settori di intervento.

Le Comunità, configurandosi come enti pubblici con specifiche funzioni di programmazione e di intervento operativo, dispongono di finanziamenti che vengono assegnati secondo una procedura che comporta l'approvazione del piano di sviluppo da parte di un comitato interministeriale.

2) L'economia montana non è e non potrà essere soltanto agricola ed è sbagliato insistere nel ritenere che il Ministero dell'Agricoltura possa da solo risolvere tanto gravi e diversi problemi.

A costituire l'economia montana devono concorrere a livello di Comunità locale e di nucleo familiare oltre che i proventi dell'agricoltura anche i redditi del turismo, dell'industria e delle attività terziarie.

L'azienda familiare in montagna non può più essere di tipo agricolo, ma sarà di tipo misto.

Ecco perché abbiamo ritenuto che la nuova legge dovesse interessare più Ministeri e la Presidenza del Consiglio.

3) La montagna italiana è diversa non solo orograficamente, ma anche per posizione nel territorio, per disponibilità di risorse, per caratteristiche umane.

Un sistema uniforme di interventi secondo una regola fissa non può dare che risultati insoddisfacenti, mentre le comunità possono mettere a fuoco i problemi più urgenti e sentiti.

Anche in montagna bisogna portare il reddito ad un livello dignitoso, né si può ricorrere ad incanto e magia, ma si deve operare e costruire con le realtà locali.

La legge deve cercar di dare alle popolazioni di montagna gli strumenti per costruire con le proprie mani, per ricercare e sfruttare tutte le possibilità di lavoro sul posto.

Il montanaro ha bisogno del lavoro come la montagna ha bisogno del montanaro.

Deve regnare armonia tra montanaro, montagna e lavoro. Tale armonia nasce quando democrazia, libertà e giustizia sono sostanza di vita e ragione d'azione.

La nostra legge si pone fedelmente in questo solco.

DISEGNO DI LEGGE (N. 759)

d'iniziativa dei senatori MAZZOLI, MEDICI, SPAGNOLLI, TRABUCCHI, SEGNANA, BELOTTI, BALDINI, COPPO, DEL NERO, ZUGNO, DE VITO, BARTOLOMEI, TIBERI, TORELLI, DALVIT, BERTHET, BRUGGER, VALSECCHI Pasquale, CENGARLE, DE ZAN, SPIGAROLI, VENTURI Giovanni, TREU e MURMURA.

FINALITÀ

Art. 1

Le disposizioni della presente legge sono rivolte a promuovere, in attuazione dell'articolo 44, ultimo comma, della Costituzione, la valorizzazione delle zone montane, favorendo la partecipazione delle popolazioni allo studio ed alla attuazione di organici e coordinati interventi pubblici e di incentivazione dell'attività privata, nel quadro delle indicazioni del programma economico nazionale.

Art. 2

La presente legge si propone:

A) di procedere, nel quadro della programmazione economica nazionale, alla eliminazione degli squilibri di natura sociale ed economica tra le zone montane e il resto del territorio nazionale, mediante una serie di interventi intesi a:

1) dotare i territori montani, con la esecuzione di opere pubbliche di bonifica montana, delle infrastrutture e dei servizi civili idonei a consentire migliori condizioni di abitabilità ed a costituire la base di un adeguato sviluppo economico;

3) sostenere, attraverso opportuni incentivi, nel quadro di una nuova economia montana integrata, tutte quelle iniziative di natura economica idonee alla valorizzazione di ogni tipo di risorsa attuale o potenziale;

4) favorire la preparazione culturale e professionale;

B) di realizzare gli interventi suddetti attraverso un'organizzazione zonale articolata su organismi locali idonei a consentire una

larga partecipazione democratica delle popolazioni interessate alla predisposizione ed alla realizzazione dei programmi di intervento.

ART. 3

Per l'attuazione delle finalità della presente legge è costituito un Comitato di ministri, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro a ciò delegato, di cui fanno parte: il Ministro del bilancio e della programmazione economica, il Ministro del tesoro, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro dell'industria e del commercio, il Ministro del turismo e dello spettacolo e il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.

TERRITORI MONTANI E CARTA DELLA MONTAGNA

ART. 4

Agli effetti della presente legge e di ogni altra interessante i territori montani si considerano tali:

a) quelli classificati a norma dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni (fino al momento della entrata in vigore della presente legge;

b) quelli compresi nei comprensori di bonifica montana classificati o riclassificati ai sensi degli articoli 14 e 15 della legge 25 luglio 1952, n. 991.

Nei limiti del territorio di cui al comma *a*) del presente articolo entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge si provvederà d'ufficio alla classificazione in comprensorio di bonifica montana di quei territori che presentino le condizioni previste dagli articoli 14 e 15 della legge 25 luglio 1952, n. 991.

Alle regioni a statuto speciale, alle regioni a statuto ordinario o, in assenza, ai comitati regionali per la programmazione economica, è delegato l'incarico di predisporre, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la ripartizione dei territori montani di cui ai commi precedenti del presente articolo in zone omogenee sotto l'aspetto fisico ed economico-sociale.

Tale ripartizione dovrà tener conto sia della delimitazione già eseguita ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, sia dei limiti territoriali dei comprensori di bonifica montana.

Gli organi regionali o i comitati regionali per la programmazione economica, per l'attuazione della delega ad essi conferita, dovranno sentire i rappresentanti dell'Unione nazionale dei comuni ed enti montani-UNCEM, delle amministrazioni provinciali, dei consigli di valle o comunità montane, dei consorzi di bonifica montana e dei

consorzi di bacino imbrifero montano esistenti nella regione.

Il Comitato interministeriale di cui all'articolo 3 approverà con proprio decreto le proposte delle regioni o dei comitati regionali per la programmazione economica. Farà parte integrante di detto decreto una corografia nella scala di 1 : 1.000.000 sulla quale saranno riportati i confini delle suddette zone omogenee.

La carta della montagna italiana sarà costituita dalla corografia suddetta, che delimiterà i territori montani e la loro suddivisione zonale.

COMUNITÀ MONTANE

Art. 5

Tra i comuni, le amministrazioni provinciali e, ove esistano, i consorzi di bonifica montana o gli enti che ne abbiano assunto le funzioni ed i consorzi dei comuni compresi nei bacini imbriferi montani, ricadenti in tutto o in parte in ciascuna delle zone delimitate come all'articolo 4, è costituita la comunità montana, consorzio permanente di diritto pubblico.

Gli statuti delle singole comunità montane possono prevedere la partecipazione ai sensi dell'articolo 172 della legge comunale e provinciale di altri enti pubblici operanti nella zona.

Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, sentita l'Unione nazionale dei comuni ed enti montani, predisporrà entro sei mesi uno schema di statuto secondo i criteri che risultano dalla presente legge e dalla legge comunale e provinciale.

Art. 6

Nell'espletamento dei propri fini istituzionali, la comunità montana predispone e coordina i programmi di intervento e delega ai vari enti che la costituiscono le realizzazioni attinenti alle loro specifiche funzioni, nell'ambito della rispettiva competenza territoriale e funzionale.

La comunità montana può assumere funzioni proprie degli enti che la costituiscono, quando sia dagli stessi delegata a svolgerle con i propri organi statutari.

Art. 7

Alle spese correnti di funzionamento della comunità montana concorreranno nella misura del 25 per cento gli enti che la costituiscono, secondo una ripartizione prevista dalle norme statutarie, e per il 75 per cento lo Stato.

Lo stesso contributo del 75 per cento dello Stato sarà concesso ai consorzi di bonifica montana con i criteri fissati dall'articolo 34 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

BONIFICA MONTANA

Art. 8

La comunità montana può essere riconosciuta a sua richiesta dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 3, ente realizzatore del piano generale di bonifica montana, quando il suo territorio sia riconosciuto in comprensorio di bonifica montana e non sia costituito il consorzio di bonifica montana.

Il Comitato interministeriale di cui all'articolo3, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, provvederà al riparto degli stanziamenti disponibili annualmente per la realizzazione della bonifica montana fra i consorzi di bonifica montana e gli enti riconosciuti idonei all'esecuzione della bonifica montana.

PIANI ZONALI DI SVILUPPO ECONOMICO-SOCIALE

Art. 9

Ciascuna comunità montana dovrà predisporre un piano per lo sviluppo economico-sociale della zona montana entro la quale opera, da coordinarsi con la programmazione regionale.

Il piano di sviluppo, partendo da un esame conoscitivo della realtà della zona dovrà, tenuto conto anche della programmazione urbanistica esistente a livello comunale o intercomunale e dell'eventuale piano generale di bonifica montana, prevedere nella prospezione di almeno un decennio le concrete possibilità di sviluppo nei vari settori economici produttivi, sociali e dei servizi.

A tale scopo, nell'ambito delle direttive che dovranno essere emanate entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge dal Comitato interministeriale, prevederà il tipo e la misura degli interventi idonei a valorizzare tutte le risorse attuali e potenziali della zona.

Il piano di sviluppo economico-sociale verrà approvato, entro 60 giorni dalla sua presentazione, dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 3, previo parere — da esprimersi entro 30 giorni dalla presentazione — della regione o, in assenza, del comitato regionale per la programmazione economica.

Il finanziamento ed il controllo sull'esecuzione dei piani verrà attribuito alla regione o ai comitati regionali per la programmazione economica, i quali annualmente provvederanno a finanziare i programmi-stralcio annuali, che ciascuna comunità montana dovrà presentare entro il 30 settembre di ciascun anno.

La comunità montana, ottenuto l'affidamento dello stanziamento annuale, provvederà alla redazione del proprio bilancio preventivo che verrà sottoposto all'approvazione dell'autorità tutoria.

Entro i termini di legge previsti per l'approvazione del conto con-

suntivo dell'esercizio precedente, la comunità montana inoltrerà al Comitato interministeriale e agli organi regionali una relazione sullo stato di attuazione del programma annuale nel quadro del piano di sviluppo, proponendo le eventuali modificazioni dello stesso.

FINANZIAMENTO

Art. 10

Al finanziamento della presente legge si provvede con uno stanziamento che farà capo ad apposito capitolo del bilancio dello Stato nella misura di lire 300 miliardi da suddividersi in 60 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1971 al 1975, salvo maggiori disponibilità.

Alla costituzione del fondo suddetto si provvederà, fino all'importo di 150 miliardi, suddivisi in 30 miliardi annui, mediante opportune riduzioni negli stanziamenti previsti per i Ministeri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio e del turismo e dello spettacolo, e per il rimanente importo di 150 miliardi suddivisi in 30 miliardi annui, mediante contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle necessarie variazioni di bilancio e alla contrazione dei mutui.

Il fondo di cui al presente articolo sarà utilizzato nella misura del 40 per cento per il finanziamento di opere di bonifica montana e del 60 per cento per il finanziamento degli interventi previsti dai programmi annuali delle comunità montane, di cui all'articolo 9 della presente legge, in favore dello sviluppo sociale ed economico della montagna.

NORME TRANSITORIE

Art. 11

Entro sei mesi dall'emanazione dello schema di statuto da parte del Ministero dell'interno le comunità montane e i consigli di valle già costituiti adotteranno le modifiche dei propri statuti che risultassero necessarie.

Art. 12

L'articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657, e gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979 relativi alla classifica dei territori montani, nonchè gli arti-

coli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, sono abrogati.

Art. 13

I consorzi di comuni compresi nei bacini imbriferi montani possono assumere, a tutti gli effetti le funzioni di comunità montana e di ente realizzatore del piano generale di bonifica montana.

Art. 14

Il Governo è delegato, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, a coordinare e riunire in testo unico le norme che interessano l'economia e lo sviluppo della montagna.

ORDINI DEL GIORNO DELL'UNCEM per la nuova legge della montagna

1) DOCUMENTO CONCLUSIVO DELLA COMMISSIONE TECNICO-LEGISLATIVA

Il Comitato ristretto della Commissione Tecnico-legislativa dell'UNCEM, dopo l'esame approfondito dei problemi connessi alla nuova legge per la montagna, svolto nella seduta plenaria dell'8 ottobre e nelle proprie sedute del 15 ottobre e 27 novembre 1969;

preso atto dell'azione svolta dalla Presidenza della Commissione e dalla Presidenza dell'UNCEM presso il governo e il parlamento e delle proposte formulate alla Camera dei Deputati dal corelatore on. Ceruti per la costituzione di una commissione ristretta per la elaborazione del nuovo testo legislativo,

ritiene sia necessario ed urgente che la Commissione Agricoltura della Camera, che ha iniziato l'esame del provvedimento, pervenga alla formulazione di un testo legislativo, tenendo presente il contributo offerto dalle proposte parlamentari e dal governo.

Il Comitato concorda all'unanimità sulla richiesta di una legge di sviluppo economico e sociale che, nel quadro della programmazione economica nazionale, tenda ad organizzare le strutture portanti di una nuova politica della montagna.

Quindi la nuova legge dovrà stabilire che:

1) in applicazione del punto 161 del programma economico nazionale si garantisca la piena partecipazione degli Enti locali alla programmazione mediante la istituzione della Comunità Montana da costituirsi con urgenza in tutto il territorio nazionale quale « organo locale della programmazione decisionale ed operativa »;

2) le indicazioni per la formulazione dei piani di sviluppo zonali — in attesa della costituzione delle Regioni — siano date dal Comitato dei ministri (CIPE) in modo che ciascuna Comunità montana — nel più vasto quadro provinciale e regionale — indirizzi la pro-

pria azione verso il soddisfacimento delle esigenze locali per valorizzare tutte le risorse attuali e potenziali della zona, senza una preventiva schematizzazione dei vari tipi di intervento;

3) l'approvazione e il finanziamento dei suddetti piani, fino all'entrata in funzione delle regioni a statuto ordinario, siano demandati al CIPE sentiti i CRPE. Per l'esame dei piani i CRPE dovranno costituire apposite commissioni nelle quali siano adeguatamente presenti i rappresentanti degli Enti e Comuni montani. Analogo criterio sarà seguito per le Regioni a statuto speciale e per le Provincie autonome di Trento e Bolzano;

4) l'attuazione del piano di sviluppo e la gestione dei relativi fondi avvengano ad opera della Comunità montana con il controllo degli organi competenti. Per la realizzazione delle opere le Comunità si avvarranno della collaborazione dei Comuni, delle Provincie e degli altri Enti operanti in zona;

5) la Comunità montana sia retta da uno statuto che garantisca le più ampie rappresentanze democratiche. Al suo finanziamento si provvederà mediante apposito contributo statale.

La Commissione chiede, inoltre, che, stante l'urgenza, essendo la montagna carente di finanziamento dallo scorso anno, si disponga un adeguato finanziamento per il 1969/70/71 per interventi da attuarsi nei territori montani.

Le Comunità montane o in loro assenza i Comuni, con la collaborazione degli enti e delle organizzazioni esistenti, predisporranno piani straordinari di intervento, tenuto conto dei programmi in atto e delle necessità del completamento delle opere.

La Commissione, infine, ritiene che i problemi della difesa del suolo debbano essere affrontati a seguito delle conclusioni cui perverranno le udienze conoscitive del Senato, i lavori della Commissione interministeriale De Marchi e considerando le proposte degli Enti locali.

La Commissione prende pure atto che, per quanto si riferisce ai problemi connessi alla politica forestale, gli stessi sono già all'esame della Camera quale materia della nuova legge finanziaria per le regioni a statuto ordinario.

2) ORDINE DEL GIORNO

APPROVATO ALL'UNANIMITÀ DAL CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio nazionale dell'UNCEM, riunito a Roma in Campidoglio il 12 *dicembre* 1969;

riconosce valido il lavoro svolto dalla Commissione tecnico-legislativa presieduta dal senatore Mazzoli e fa proprie le conclusioni alle quali è pervenuta nella riunione del 27 novembre u.s., formulate in un ordine del giorno che sarà portato a conoscenza dei componenti la Commissione parlamentare incaricata dell'esame della nuova legge della montagna.

Il Consiglio nazionale,

richiamato il proprio ordine del giorno del 13 giugno u.s. e preso atto delle deliberazioni della Giunta esecutiva dell'UNCEM in data 30 settembre e 13 novembre 1969, nelle quali si ribadiscono i criteri irrinunciabili cui dovrà ispirarsi la nuova legislazione per la montagna, criteri che fa propri;

raccomanda al comitato ristretto nominato dalla Commissione agricoltura della Camera dei Deputati di procedere con urgenza alla elaborazione del nuovo testo legislativo che dovrà comprendere i seguenti concetti:

1) *elaborazione della « carta della montagna » con suddivisione del territorio montano in comprensori o zone omogenee;*

2) *sollecita costituzione, in ogni comprensorio, della Comunità Montana e del suo consiglio con poteri decisionali ed operativi con il compito di programmare lo sviluppo economico e sociale della zona, nel quadro della programmazione economica nazionale, ed in particolare, per quella relativa al periodo 66/70, del punto 161. Tale programmazione dovrà concentrare gli interventi su indirizzi capaci di elevare il reddito e le condizioni di vita in montagna.*

La Comunità montana dovrà essere retta da uno statuto che assicuri le più ampie rappresentanze nel consiglio come dal testo di statuto-tipo consigliato dalla Giunta dell'UNCEM e che è riportato in allegato; (1)

3) *il piano di sviluppo economico e sociale redatto dal consiglio della Comunità passa al consiglio della Regione cui compete l'approvazione definitiva, dopodichè diventa parte integrante del piano regionale. In attesa della costituzione delle regioni a statuto ordinario, le indicazioni per la formulazione dei piani e la loro approvazione saranno demandate agli organi parlamentari e governativi della programmazione;*

---

(1) Vedi testo a pagina 16.

4) *per la progettazione ed esecuzione delle opere previste dal piano di sviluppo economico-sociale, il consiglio della Comunità può avvalersi della collaborazione di tutti gli enti operanti nella zona;*

5) *per il finanziamento dei piani il Comitato dei ministri provvederà a fissare percentualmente a carico di ogni stanziamento le somme da destinare alle Comunità mediante assegnazione alle regioni o, in mancanza, agli altri organi oggi esistenti.*

BIBLIOGRAFIA SULLE COMUNITÀ MONTANE

Amministrazione Provinciale di Bologna
— Statuto della Comunità montana dell'Appennino bolognese - Bologna 1969
— Comprensori bolognesi di pianura e montagna - Bologna 1969
— Nanni R. - Barbieri L. - Giordani P.L. - Pedrini L. - Scardovi I. - Tarozzi E. Bellotti F. - Tonioli L. - Veronesi D.: Il comprensorio della montagna bolognese - Bologna 1968
— Giordani P.L. - Bagnaresi U. - Bellatti F. - Tarozzi E. - Veronesi D.: Primo schema di sviluppo economico della Comunità montana dell'Appennino bolognese

Antonini Ezio: I Consorzi fra gli Enti Locali - Esperienze Amministrative - Milano 1968

Arioli Gennaro: Il servizio sociale di valle in provincia di Varese - « Il Montanaro d'Italia » - n. 6, 1967

Atti del Convegno Nazionale dei Consigli di Valle - 1° Salone Internazionale della Montagna - Relazioni di: Gianni Oberto, Roberto Lucifredi, Luigi Pezza - Amministrazione Provinciale Torino 1963

Atti del 3° Convegno sui problemi della montagna - 3° Salone Internazionale della Montagna - Torino 1966

Atti del 4° Convegno sui problemi della montagna - 4° Salone Internazionale della Montagna - Torino 1967

Atti del 5° Convegno sui problemi della montagna - 5° Salone Internazionale della Montagna - Torino 1968

Atti del 6° Convegno sui problemi della montagna - 6° Salone Internazionale della Montagna - Torino 1969

Atti del XXIII Congresso nazionale delle bonifiche - La protezione del suolo e la regolazione delle acque - « Il Mulino » - Bologna 1967

Belfiore Dino e Piazzoni Giuseppe: Relazioni al 3° Convegno Nazionale Consigli di Valle - Amministrazione Provinciale Torino 1960

Bellisario Tito: L'Ente di sviluppo in Abruzzo e i Consigli di Valle - « Il Montanaro d'Italia » - n. 2 - 1969

Beltrame Carlo: I comprensori nell'esperienza italiana - Esperienze Amministrative - Milano 1969

Bencetti Luigi: Il Consiglio di Valle - UNCEM - Roma 1960

Benvenuti F.: Gli ordinamenti consortili e i loro sviluppi - in atti del V Convegno di studi di scienza dell'amministrazione - Milano, Giuffrè, 1961

Benvenuti Feliciano: Natura giuridica e strutture delle comunità montane - in « Corriere Amministrativo » n. 4 - 1960

Bertoglio Franco, Martinengo Edoardo: La Provincia di Torino per la Montagna - Amministrazione Provinciale di Torino - settembre 1969

Bertone Emiliano: I Consigli di Valle o Comunità Montane nel nostro ordinamento amministrativo - in « Attualità Amministrativa - luglio-agosto - 1960

— Dalla Comunità Montana alla Comunità turistica - in « Attualità Amministrativa » - dicembre - 1956
— Consorzi - Consigli di Valle e Comunità di Zona - in « Attualità Amministrativa » - gennaio - 1963
Bertone-Selvini-Petruzzelli: Schema di statuto di Comunità Montana o Consiglio di Valle - Stresa - 1958
Bianchi Giuliano: Ipotesi di lavoro ed esperienze in tema di organismi di tipo comprensoriale - La Regione Emilia-Romagna - 1967
Boato Alessandro: Il comprensorio nell'esperienza trentina - Quaderni di azione sociale - 1968
Bosco: I Consigli di Valle nell'ordinamento amministrativo italiano - Roma - 1959
Brandalesi Spartaco: Dichiarazioni sulla nuova legge della Montagna - da « Il Montanaro d'Italia » n. 10 - 1969

Castagno Gino: Un programma legislativo per la montagna - Il Comune Democratico - Roma 1968
Chiesa Giuseppe: Dichiarazioni sulla nuova legge della Montagna - da « Il Montanaro d'Italia » n. 10 - 1969

Dal Vit L.: I Consorzi dei Comuni - I Consigli di Valle e le Comunità Montane - Amminis. Prov. Bologna 1969
Demarchi F.: L'integrazione dei comuni negli enti territoriali intermedi - Prospettive di efficienza - 1961
Dell'Oro-Petri Lycia: Il servizio sociale nei comuni - Esperienze Amministrative - Milano - 1969

Facchiano Ferdinando: Dichiarazioni sulla nuova legge della Montagna - da « Il Montanaro d'Italia » n. 10 - 1969
Federbim: Quaderni n. 1, n. 2, n. 3, n. 4 - 1963-1965 - Roma
Fiorentino Fabio: Per una definizione del comprensorio - Esperienze Amministrative - Milano - ottobre 1968
Franceschini Aldo Maria: I Consigli di Valle o Comunità Montane - ediz. CEDEL - Morciano di Romagna - 1962

Ghio Enrico: Per una politica della montagna - Discorso alla Camera dei Deputati il 25 marzo 1966
— La montagna nella programmazione territoriale in « La Montagna tra povertà e sviluppo » - Ed. La Bonifica - 1968
— L'organizzazione dei Comuni montani per la salvaguardia del suolo in Italia da « La difesa del suolo in Italia » - Ed. Vita e Pensiero - Milano - 1968
— La funzione della proprietà degli Enti locali nello sviluppo economico dell'Arco Alpino - da « Il Montanaro d'Italia » n. 3 - 1969
— Intervento al convegno di Torino - Torino 30/9-2/10/1969 - da « Il Montanaro d'Italia » n. 10 - 1969
Giordani P.L.: Natura e problemi dei comprensori - « La Regione Emilia-Romagna » - 1965
Giraudo Giovanni: Il problema della montagna nello Stato democratico - discorso alla Camera dei Deputati il 3 marzo 1954

Hazon Filippo: Relazione introduttiva al convegno su « La dimensione comprensoriale nell'ambito della programmazione economica e territoriale » - Centro Studi P.I.M. - Milano - 1967

Kessler Bruno: La riorganizzazione degli Enti Locali in provincia di Trento - « Il Montanaro d'Italia » n. 7/8 - 1967

Legge Regionale in Trentino Alto Adige per i finanziamenti ai Consigli di Valle e Comunità Montane - da « Il Montanaro d'Italia » n. 10 - 1968
Lucifredi R. - Coletti: Decentramento amministrativo - UTET Torino - 1956
Lucifredi Roberto: Relazione alla prima assemblea nazionale dei Consigli di Valle - Valsesia (ed. UNCEM Roma)

Marchini Luigi: Relazione al Convegno regionale sulla montagna - Borgotaro - ottobre 1968
— Dichiarazioni sulla nuova legge della Montagna - da « Il Montanaro d'Italia » n. 10 - 1969
Marchini M.: Sullo sviluppo della montagna emiliano-romagnola - in « La Regione Emilia-Romagna » n. 2 - 1964
Martinengo Edoardo: Il Piano generale del Consiglio di Valle elemento fondamentale per la rinascita della vallata alpina - Amministrazione Provinciale Torino - 1958
— Consigli di Valle e bonifica montana - Amministrazione Provinciale Torino - 1966
— Montagna oggi e Domani - Torino 1968 (Volume di 310 pagg. con prefazione di Gianni Oberto)
Martini Gianfranco: Esigenze e strumenti di collaborazione intercomunale - « Il Montanaro d'Italia » n. 7/8 - 1967
Mazzoli Giacomo: La funzione della Comunità Montana nella Programmazione Economica - da « Il Montanaro d'Italia » n. 9 - 1968
— Relazione al Consiglio Nazionale UNCEM sulla nuova legislazione a favore dei territori Montani - da « Il Montanaro d'Italia » n. 5/6 - 1969
— Intervento alla Tavola Rotonda - Torino 30/9-2/10/1969 - da « Il Montanaro d'Italia » n. 10 - 1969
Ministero Agricoltura e Foreste - Direz. Gen. Economia Montana: Elementi di legislazione comparata a favore dei territori montani - 1966
Ministero Agricoltura e Foreste - Commissione di studio per l'aggiornamento ed il coordinamento delle leggi relative ai territori montani - Relazione conclusiva - da « Il Montanaro d'Italia » n. 3 - 1967

Nanni R., Tarozzi E.: Il comprensorio montano bolognese - « La regione Emilia-Romagna » - Bologna - 1966
Novacco N.: Zone omogenee e sviluppo economico regionale - « Nord e Sud » - 1959

Oberto Gianni: L'avvenire delle zone montane nel quadro della programmazione economica e del rinnovo della legislazione sui territori montani - VI Congresso Nazionale UNCEM - Roma - 1966

Pancheri Enrico: La pianificazione urbanistica in una provincia montana - da « Il Montanaro d'Italia » n. 6 - 1967
Patacini G.: Proposte per una suddivisione in comprensori della regione Emilia-Romagna - in « La Regione Emilia-Romagna » n. 5 - 1964
Pecchioli Arrigo: I Congressi dell'UNCEM - da « Il Montanaro d'Italia » n. 5 - 1966
Peracchi E.: I livelli sub-centrali di governo e il loro ruolo nell'assetto amministrativo italiano - su « Città e Società » n. 4 - 1968
Pezza Luigi: Il Consiglio di Valle nei rapporti con altri Enti Montani - UNCEM - Roma - 1960
— I Consigli di Valle nel quadro della Programmazione - UNCEM - Roma - 1964
Piazzi Tonino: Dichiarazioni sulla nuova legge della Montagna - da « Il Montanaro d'Italia » n. 10 - 1969
Piazzoni Giuseppe: La Comunità Montana nella realtà odierna e nello sviluppo futuro - « Il Montanaro d'Italia » n. 6 - 1966
— Compartecipazione IGE Comuni Montani e finanziamento Consigli di

Valle - Relazione al VI Convegno Nazionale Consigli di Valle - Roma 22 settembre 1962
— Le Comunità Montane e i Consigli di Valle nella politica di programmazione e nell'ordinamento Regionale - Relazione al Consiglio Nazionale UNCEM 23-10-1962
— Organizzazione e attività delle Comunità Montane in provincia di Varese. Relazione al convegno di Torino, 3 giugno 1963
— Finanza locale: Relazione al Congresso 1966 - Il Montanaro d'Italia - n. 5 - 1966
— Intervento al XXIII Congresso Nazionale delle Bonifiche - Ed. Il Mulino Bologna - Roma - 20 maggio 1967
— Quindici anni di vita dell'UNCEM - da « Il Montanaro d'Italia » n. 11/12 - 1967
— La Comunità Montana - in « La Montagna tra povertà e sviluppo » - Ed. La Bonifica - Roma - 1968
— La IV Legislatura e i provvedimenti per la Montagna - da « Il Montanaro d'Italia » n. 3 - 1968
— Attualità e avvenire dei Consorzi forestali e delle Aziende Speciali nel quadro dello sviluppo economico e sociale della montagna - da « Il Montanaro d'Italia » n. 6 - 1968
— Enti Locali e Montagna in « Agricoltura d'Italia », Roma n. 6 - 1969
— Intervento alla Tavola Rotonda - Torino 30/9-2/10/1969 - da « Il Montanaro d'Italia » n. 10 - 1969

Pizzigallo Vitantonio: La montagna italiana. Problemi e prospettive - Roma - 1967

Provincia autonoma di Trento: Il piano urbanistico provinciale nella relazione del Presidente della Giunta Kessler B. - in Quaderni de « Il Trentino » n. 8-9 - 1968

Ricoveri G.: I comuni di media e piccola dimensione e i problemi dello sviluppo economico - in « Esperienze Amministrative » n. 2 - 1965

Rizzi L.: Creare una coscienza di appartenenza al comprensorio superando il municipalismo - in « La Regione Emilia-Romagna » n. 6 - 1967

Senato della Repubblica: Dibattito sulla Montagna - 27-28 gennaio 1969

Tarozzi E., Veronesi D.: La dimensione geo-demografica del comprensorio - in « La Regione Emilia-Romagna » n. 1 - 1969

Torrani G.: Nuove strutture amministrative per una politica di programmazione - in « Esperienze Amministrative » n. 13-14 - 1968

Trebeschi Cesare: La montagna nello sviluppo della Regione: appunti sui problemi istituzionali - da « Il Montanaro d'Italia » n. 7-8 - 1969

U.N.C.E.M.: Atti del I Congresso - Roma 1954
— Atti del II Congresso - Roma 1956
— Atti del III Congresso - Roma 1958
— Relazioni del IV Congresso - da « Il Montanaro d'Italia » - 1961
— Relazioni del V Congresso - da « Il Montanaro d'Italia » - 1964
— Atti del VI Congresso - 1966 - da « Il Montanaro d'Italia » n. 1-2 - 1967

Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria e Agricoltura:
— Monografie regionali per la programmazione economica - Ed. Giuffrè - 1966
— Aree economiche in Italia (contributo alla programmazione) a cura di Tagliacarne G. - Ed. Giuffrè - 1966

Unione Regionale delle Province Emiliane: Comprensori o rapporti tra Ente Provincia e comunità locali - in « La Regione Emilia-Romagna » n. 6 - 1967

Unione Regionale delle Province Emiliane - Unione Nazionale Comuni ed

Enti Montani: Convegno regionale sulla montagna emiliano-romagnola - in « La Regione Emilia-Romagna » n. 2 - 1964
Unione Regionale delle Province Lombarde - Istituto per la scienza della amministrazione pubblica (I.S.A.P.): Prima tavola rotonda sulla posizione e funzioni delle Province nella prospettiva regionale - Milano - 1967
— Seconda tavola rotonda sulla posizione e funzioni delle Province nella prospettiva regionale - Milano - 1968
U.P.I.: La rivista delle Province - Raccolta

Villani Andrea: Le strutture amministrative locali: tendenze evolutive nel campo dell'organizzazione e della finanza - 2 voll. - Ed. Franco Angeli - Milano - 1968
Voce: « Consorzi fra enti pubblici » in « Novissimo digesto italiano », Utet Torino - 1959

Zangrande Fiorello: Uno strumento di rinascita montana - in « Monti e Boschi » - agosto - 1962
— Tre tipici aspetti dell'attività dei Consigli di Valle - in « Monti e Boschi » - marzo - 1963
Zanelli E.: Costituire i « Consigli di Valle » nell'Appennino romagnolo - in « La Regione Emilia-Romagna » n. 4 - 1957

UNCEM

Unione Nazionale Comuni ed Enti Montani

È l'organizzazione unitaria nazionale che raggruppa i comuni montani e rivieraschi di impianti idro-elettrici, le aziende autonome di cura e soggiorno delle zone montane, i consigli di valle, le comunità montane, i consorzi dei comuni dei bacini imbriferi montani, i consorzi di bonifica montana, le aziende speciali consorziali per il patrimonio silvo-pastorale dei comuni, i consorzi forestali

ed, inoltre,

le Amministrazioni provinciali, le Camere di Commercio aventi territori montani
le Regioni a statuto speciale.

Nata nel 1952 l'**UNCEM** ha esteso a tutta Italia la propria attività, a servizio delle amministrazioni degli enti locali, per:

— lo studio dei problemi dello sviluppo economico e sociale delle popolazioni residenti nelle zone montane

— lo stimolo all'opera del Governo e del Parlamento per la soluzione di questi problemi

— il coordinamento dell'opera di tutti gli enti operanti nelle zone montane, per renderla più efficace

— l'assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni ed Enti associati per la trattazione delle pratiche con i ministeri competenti in materia di legislazione sui territori montani e sugli impianti idro-elettrici.

L'**UNCEM** aderisce alla CEA, Confederazione Europea dell'Agricoltura, con sede a Brougg (Svizzera) e partecipa all'attività della Commissione Europea per i comuni forestali e montani, costituita in seno al Consiglio dei Comuni d'Europa, con sede a Parigi.

La segreteria generale è a disposizione per ogni informazione

Via Giandomenico Romagnosi, 1 **00196 ROMA**
tel. 35.39.36 - 35.91.39

Finito di stampare il 28 febbraio 1970